

REGOLAMENTO (CE) N. 425/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (3) Da informazioni fornite da Taiwan, sembra che Taiwan sia indenne dalla rabbia e che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da Taiwan, non sia

superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri. Occorre pertanto includere Taiwan nell'elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

- (4) A fini di chiarezza occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.
- (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.